

DICHIARAZIONE COMUNE

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano l'importanza che attribuiscono alla creazione e a un coerente sviluppo della rete transeuropea dei trasporti. Si compiacciono per l'adozione della presente decisione che crea tale rete e individua, in particolare, i progetti di interesse comune, consentendo di completare il quadro normativo applicabile alla rete transeuropea dei trasporti.

Constatano che questi progetti contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, possono in particolare apportare un contributo essenziale alla competitività, alla creazione di posti di lavoro nonché alla coesione dell'Unione e rispondono anche all'esigenza di collegare le regioni insulari, intercluse e periferiche con le regioni centrali della Comunità. Rilevano a tale riguardo che il fatto che tali progetti siano individuati nell'allegato I, nell'allegato II e nel dispositivo della presente decisione conferisce loro la possibilità di beneficiare di un contributo finanziario comunitario, per facilitarne e accelerarne l'effettiva realizzazione da parte degli Stati membri interessati.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione invitano gli Stati membri ad attribuire la massima importanza alla realizzazione di questi progetti ai quali rivolgono particolare attenzione. La Commissione si impegna a tenerli regolarmente al corrente della loro attuazione, anche mediante le relazioni di cui agli articoli 18 e 21.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione prendono atto dei progetti votati in seconda lettura dal Parlamento europeo, nella prospettiva dello sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.

DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

— Sezione 5 dell'allegato I: porti marittimi

Nel 1997 la Commissione presenterà, previa consultazione delle parti e degli Stati membri interessati, una relazione e, se del caso, una proposta per i progetti portuali seguendo un'impostazione analoga a quella seguita per gli aeroporti alla sezione 6.

— Norme ambientali e rete di condotte

La Commissione:

- a) continuerà ad esaminare norme ambientali per ciascun modo di trasporto,
- b) studierà la possibilità di creare una rete di condotte per prodotti che non sono coperti dagli orientamenti per le reti transeuropee dell'energia e la possibilità di integrarla nella rete transeuropea dei trasporti

e presenterà se necessario le proposte opportune.

— Allegato I

La Commissione esaminerà i progetti votati in seconda lettura dal Parlamento, onde determinare se soddisfano le condizioni per inserirli nell'allegato I. L'esame dei progetti sarà intrapreso nel quadro della procedura di revisione conformemente all'articolo 21.

— Articoli 19 e 20 e allegato III

La Commissione conferma che la presente decisione non pregiudica assolutamente l'impegno finanziario di uno Stato membro o della Comunità.

— Articolo 20

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2236/95 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee, la Commissione dichiara che, nel valutare i progetti che possono essere inseriti nel bilancio come reti transeuropee, accorderà tutta la dovuta attenzione ai progetti di carattere multimodale, ed in particolare a quelli concernenti i collegamenti a lunga distanza che collegano le regioni periferiche.